

Sent 255/2011

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

- REPUBBLICA ITALIANA -

Rep 407/2011

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, dott.ssa Sabrina Passafiume, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di opposizione a decreto di sfratto ex art. 6 co. 4 L. 431/98 iscritta al n. R.G. 396 dell'anno 2011 decisa all'udienza del 30.3.2011 e promossa

da

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

RICORRENTE

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di ricorso notificato

RESISTENTE

CONCLUSIONI per la ricorrente "voler accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria della locatrice [REDACTED]; voler accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi motivi di cui in premessa e per l'effetto disporre in via preliminare la sospensione e /o il differimento della data di esecuzione del convalidato sfratto per morosità già esecutivo per un periodo non inferiore a 6 mesi e/o superiore"; per il resistente "in

limine ed in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ex adverso con ogni ulteriore e conseguente pronuncia; nel merito ed in via subordinata accertare e dichiarare l'infondatezza dell'istanza ex adverso"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda proposta da parte ricorrente va dichiarata inammissibile.

Invero la ██████████, cui veniva notificato in data 2.2.2011 provvedimento di convalida di sfratto per morosità con contestuale precetto per il rilascio dell'immobile, ha inteso in questa sede proporre "ricorso in opposizione esecuzione convalida di sfratto ex art. 6 co. 4 L. 431/98".

Osserva il giudicante che la norma in base alla quale la ricorrente ha inteso adire questo Tribunale- norma che consente la rifissazione del giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi- è applicabile unicamente ai "provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo l'entrata in vigore" della L. 431/98, ipotesi che non ricorre nel caso in esame in cui vi è stato provvedimento di convalida di sfratto per morosità.

Il ricorso ex art. 6 comma 4 L. 431/98 deve essere dichiarato, per ciò solo, inammissibile,

In ogni caso va evidenziato che la pretesa estinzione del debito allegata in questa sede dalla ricorrente (la quale ha genericamente affermato di avere effettuato dei pagamenti in contanti con conseguente insussistenza della morosità) avrebbe dovuto essere fatta valere dalla predetta nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto. In difetto, qualsiasi contestazione sul punto deve in questa sede ritenersi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente;
- b) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 900,00 per diritti, Euro 900,00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,5% per spese generali ex art. 14 T.F. e oneri accessori come per legge.
- c) giorni 30 per il deposito della motivazione

Busto Arsizio, 30 marzo 2011

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Passafiume

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT



MINUTA SENTENZA DEPOSITATA IL 6/4/2011

SENTENZA PUBBLICATA IL 18 APR. 2011

COMUNICATO DISPOSITIVO A NORMA

DELL'ART. 133 C.P.C. IL 18 APR. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT